

**Paolo Cardi Monia Cilento Domenico Coppola
Pasquale Guerrieri Ennio Ripa Cristina Zanchiello**

**L'EVOLUZIONE NORMATIVA
DEI DISTRETTI INDUSTRIALI**



INDICE

1 – Prefazione...	3
2 - Il percorso giuridico dei criteri di definizione dei Distretti.....	4
3 - Le politiche Industriali statali a sostegno dei Distretti Industriali	8
4 - Attuazione della normativa nazionale nelle Regioni italiane.....	14
4.1 - Campania.....	14
4.2 - Emilia Romagna.....	18
4.3 - Lombardia.....	19
5 - La proposta del CNEL sui Distretti Industriali	25
6 - Considerazioni conclusive.....	28
7 - Bibliografia.....	30

1 – Prefazione

Scopo del presente lavoro è fornire un quadro organico e coerente dell'evoluzione normativa delle politiche nazionali sui Distretti Industriali italiani. All'interno di questo quadro generale, da un lato è stato delineato il percorso evolutivo dei criteri di definizione dei distretti, e dall'altro le politiche industriali statali direttamente o indirettamente a sostegno degli stessi.

In seguito alla descrizione effettuata si è ritenuto opportuno analizzare in che modo le Regioni hanno risposto alle sollecitazioni della legislazione nazionale. La scelta di Lombardia, Emilia Romagna e Campania è stata effettuata sulla base della peculiare produzione normativa delle stesse. Pioniera nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa nazionale, la scelta della Regione lombarda ci è parsa obbligata. Similmente doverosa l'analisi dell'Emilia –Romagna che, rispetto alla normativa nazionale, ha preferito un approccio molto operativo e flessibile. Da ultimo, il caso campano è stato inserito nell'analisi perché la Regione ha operato scelte autonome rispetto ai criteri stabiliti dalla legge nazionale 317/91 e dal Decreto Guarino.

Infine, nel tentativo di delineare una possibile proposta legislativa alternativa è stato preso in considerazione il disegno di legge preparato dal Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) nel 2005

2 - Il percorso giuridico dei criteri di definizione dei Distretti.

La problematica dei Distretti Industriali ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel dibattito economico dell'ultimo ventennio. Molte delle nicchie economiche che hanno formato l'immagine del "made in Italy" in campo internazionale, si basano sul modello del Distretto Industriale di piccola e media impresa che l'International Institute for Labour Studies definisce come "sistemi produttivi geograficamente definiti, caratterizzati da un alto numero di imprese impegnate in diversi stadi e in modi diversi nella produzione di un prodotto omogeneo".¹

Il dibattito ha dato pregnanza a tali strutture locali produttive evidenziando la necessità di esplicitarne il ruolo, le capacità e gli stimoli che da esse possono pervenire. Si è reso così necessario il loro riconoscimento legislativo nazionale e la loro individuazione ai fini della programmazione economica regionale.

La legge 317/91 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" definisce i Distretti Industriali di piccole imprese e tende a rispondere ad alcune esigenze di riordino e d'intervento evidenziate dal dibattito.

L'art. 36 comma 1 della suddetta legge inquadra concettualmente i Distretti Industriali come: "aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese". Destinatari degli interventi sono dunque i sistemi locali d'impresе che presentano le caratteristiche del Distretto marshalliano, la cui concreta individuazione veniva nondimeno affidata alle Regioni, in conformità al principio di sussidiarietà e sulla base di criteri fissati, successivamente alla legge, dal Decreto Ministeriale del 21 aprile 1993, noto anche come "Decreto Guarino".

¹ F. Pyke, G. Beccattini, W. Sengenberger, 1991, p. 16.

La definizione di tali parametri costituisce il limite riconosciuto, a distanza di anni, alla politica attiva a sostegno dei Distretti delineata dalla legge 317/91.

INDICI DEL SISTEMA LOCALE DEL LAVORO	SOGLIE
1. Industrializzazione manifatturiera (% di addetti manifatturieri su addetti totali)	> del 30% dell'analogo dato nazionale o regionale
2. Densità imprenditoriale manifatturiera (U.L. manifatturiere su popolazione residente)	> della media nazionale
3. Specializzazione produttiva (% addetti settore specializzazione su totale addetti manifatturieri)	> del 30% dell'analogo dato nazionale
4. Peso del settore di specializzazione produttiva (% addetti settore specializzazione su totale addetti manifatturieri)	> 30%
5. Peso del settore di specializzazione produttiva (% addetti PMI su totale addetti del settore di specializzazione)	> 50%

Tabella 1 - Parametri per l'individuazione dei Distretti secondo il D. M. del 21 aprile 1993

Si tratta di variabili tutte di natura quantitativa: quattro parametri su cinque sono definiti con riferimento agli addetti, non al numero di imprese o di unità locali, inficiando quindi il requisito essenziale della presenza di piccole imprese, il quinto invece pone un vincolo dimensionale, che pur richiedendo la presenza necessaria di piccole imprese perché l'area possa essere considerata distrettuale, non impedisce che su di essa insistano anche una o più grandi imprese.

Per quanto riguarda i settori, sono definiti sulla base del codice ISTAT a due cifre: in tal modo possono essere riconosciute aree distrettuali sia quelle dominate da produzioni locali, sia addensamenti locali di imprese, che pur essendo legate da matrici settoriali comuni, non necessariamente presentano caratteristiche di filiera.

Strutturati in via esclusivamente quantitativa, tali parametri delineano una visione piuttosto tradizionale del Distretto, rendendo la delega alle regioni più formale che sostanziale, destinando il provvedimento a promuovere lo sviluppo dei Distretti esistenti e non a favorire lo sviluppo di quelli in fase embrionale.

Del resto l'applicazione di tali parametri incontrò da subito notevoli difficoltà, soprattutto a causa della loro eccessiva rigidità, che non consentiva di adattare il procedimento d'individuazione a situazioni molto diverse. Anche a seguito di tali problematiche, il Decreto in questione venne superato dalla legge n. 140/99, che ridefinisce il concetto di Distretto, individuando nel *Distretto industriale* un caso particolare di una tipologia più generale costituita dai *sistemi produttivi*. Questi ultimi sono descritti al comma 8 dell'art. 6 come “contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna”. I Distretti Industriali, invece, sono individuati come “sistemi produttivi locali (...) caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese Industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese”. Due le principali innovazioni rilevate rispetto alla legislazione precedente: in primo luogo viene eliminato il vincolo della presenza esclusiva delle piccole imprese, caratterizzanti il Distretto industriale secondo la legge 317/91, prevedendo la possibilità di includere nei sistemi e nei Distretti le medie ed anche le grandi imprese.² In secondo luogo le Regioni acquisiscono una più ampia discrezionalità in merito all'individuazione dei sistemi produttivi locali venendo a cadere l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 93.

E' chiaro che qualsiasi parametrizzazione atta a delimitare i confini dei Distretti industriali si configura come una "forzatura necessaria" di realtà alquanto complesse definite

² Intendendo per grandi imprese le imprese con un numero di addetti maggiore o uguale a 250 unità; per medie imprese le imprese con un numero di addetti compreso tra 50 e 249 unità; per piccole imprese le imprese con un numero inferiore ai 49 addetti. Fonte D.M. dell'Industria del 1 giugno 1993.

da reticoli relazionali locali e, anche, internazionali difficilmente metrizzabili e spesso basati su connotati socioeconomici informali.

Rientrano, infatti, nella definizione del Distretto le relazioni storiche acquisite e stratificate, i rapporti di parentela nella gestione dell'impresa, i rapporti di vicinato e la peculiare cultura emulativa in ambito produttivo, le interazioni con le risorse locali. Elementi, questi, che contribuiscono a formare configurazioni singolari e non ripetibili.

Una legge, tuttavia, implica un processo di generalizzazione tale da pervenire a definizioni chiare e univoche che nel caso dei Distretti Industriali di piccole e medie imprese ha significato l'individuazione di bacini territoriali e di parametri quantitativi in grado di filtrare e ottimizzare gli elementi quanto-qualitativi singolari.

3 - Le politiche Industriali statali a sostegno dei Distretti Industriali.

Al di là di aiuti di carattere generale³, indirizzati alle piccole e medie imprese, i Distretti Industriali non hanno mai avuto un sostegno diretto dalle politiche Industriali predisposte dai Governi italiani. Tale vuoto è stato in parte compensato dall'azione degli Enti e dalle organizzazioni economiche locali che hanno assecondato lo sviluppo dei Distretti con i pochi strumenti a disposizione⁴.

Infatti, negli anni precedenti il riconoscimento giuridico dei Distretti, avvenuto con la Legge n. 317/1991, autorità di governo locale, Camere di Commercio, organismi di ricerca e formazione, organizzazioni imprenditoriali, istituti di credito si erano attivati per la gestione di interventi per la riorganizzazione produttiva del tessuto industriale inserito nei Distretti attraverso diversi strumenti: le Regioni erogando finanziamenti per le attività dei Centri Servizi e Consorzi; le Camere di Commercio e le associazioni imprenditoriali dedicandosi alla formazione professionale; gli organismi di ricerca con il supporto tecnico-scientifico alla realizzazione di progetti.

Se da un lato la Legge n. 317/1991, dunque, riconosce per la prima volta dal punto di vista giuridico i Distretti Industriali, assegnando alle Regioni il compito dell'identificazione, dall'altro prende anche atto del ruolo che le autorità di governo locale avevano avuto nella gestione di interventi per modernizzare, ristrutturare e accompagnare lo sviluppo dei sistemi di imprese presenti nel loro territorio, e stabilisce (art. 36 comma 3) la possibilità per le Regioni di *concedere finanziamenti a progetti innovativi concernenti più*

³ Tra gli strumenti legislativi maggiormente adoperati si deve ricordare la Legge n. 1389/1965, c.d. Sabatini, che ha introdotto incentivi per gli investimenti in macchine utensili, sotto forma di contributo in conto interesse sui mutui contratti dalle piccole imprese per gli investimenti in macchinari. Le piccole e medie imprese hanno fatto anche ampio uso di altre due forme di incentivi: i consorzi promozionali istituiti con Legge n. 83/1989 per sostenere attività di promozione, e i consorzi fidi, i quali ponendosi come soggetto intermedio tra le imprese e il settore bancario, garantiscono il 50% dei finanziamenti e permettono alle imprese di ottenere credito a condizioni che difficilmente avrebbero spuntato.

⁴ A. Balestri – Politiche di sviluppo, competitività dei territori e Distretti Industriali- Club dei Distretti 2001

imprese in base ad un contratto di programma stipulato con i consorzi di sviluppo industriale⁵, e le Regioni medesime, le quali altresì definiscono le priorità degli interventi.

Quest'ultimo aspetto a causa della vaghezza e della genericità non ha trovato applicazioni pratiche, mancando la previsione di specifici interventi da finanziare, ed impegnate le Regioni più sulla fase dell'identificazione dei Distretti nei sistemi locali di lavoro, sulla base dei parametri previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria del 21 aprile 1993. Una maggiore chiarezza sui progetti innovativi da finanziare e la predisposizione di risorse finanziarie vengono introdotte dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 266/1997 (c.d. Legge Bersani), che stabilisce per la prima volta un finanziamento statale per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da impiegare nei Distretti Industriali identificati sulla base della Legge n. 317/1991, non superiore al 50% della spesa prevista (elevato al 70% per le Regioni dell'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052 del 1998), per finanziare programmi per migliorare la reti di servizi, in modo particolare i servizi informatici e telematici. Il comma 7 dello stesso articolo prevede inoltre l'attribuzione di contributi in conto capitale, finalizzati alla prestazione di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo, ai consorzi di sviluppo industriale senza fini di lucro costituiti dalle Regioni e dalla province autonome, sottolineando il ruolo di stimolo e coordinamento dei consorzi in materia di servizi alle imprese. Si prevede, infine, all'art. 3 comma 10, per il finanziamento dei contributi, l'assegnazione al fondo, di cui all'articolo 14 della legge 17 Febbraio 1982, n. 46, di 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per la concreta attivazione degli interventi suddetti sono previsti due regolamenti ministeriali, tuttavia, l'avvio del decentramento amministrativo con la Legge Bassanini (ed il conseguente trasferimento alle Regioni delle funzioni

⁵ Istituiti con Legge n. 634 del 29 Luglio 1957, i Consorzi di Sviluppo Industriale sono stati successivamente riconosciuti come Enti Pubblici Economici dalla Legge n. 317/1991 che ha loro attribuito il compito di promuovere *“le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo i Consorzi realizzano e gestiscono, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, infrastrutture per l'industria, rustici Industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.”*

inerenti la erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, inclusi gli interventi per le piccole e medie imprese) ha bloccato l'emanazione dei regolamenti ministeriali per l'attivazione degli interventi previsti dalla Legge Bersani per i Distretti Industriali.

In seguito al Dlsg n. 112/998, attuativo della Legge Bassanini, i fondi stanziati dalla Legge Bersani, per sostenere gli interventi nei Distretti Industriali previsti all'art. 3, sono stati assegnati al Fondo Unico Regionale istituito presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, e ripartiti sulla base di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 19 del medesimo Dlsg. Infatti, nel 2000 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Febbraio sono state determinate le percentuali di riparto tra le Regioni delle risorse in materia di agevolazioni di imprese, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Maggio individuati i beni e le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese previste dalla Legge Bassanini.

Importante intervento di politica industriale a favore dei Distretti è stato realizzato con il Decreto per la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. Il Decreto prevede la possibilità per una serie di soggetti definiti, all'art. 2, "clienti idonei", *di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero*. L'art. 14 definisce i requisiti di tali soggetti: tra questi risultano anche i consorzi di acquisto costituiti da imprese i cui consumi raggiungano complessivamente un valore superiore a 30 GWh (20 GWh a decorrere dal 1 Gennaio del 2000 e 9 GWh a decorrere dal 1 Gennaio del 2002) e che siano ubicate esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui, ovvero in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale.

La Legge n. 140/1999 che ridefinisce i criteri amministrativi per l'identificazione da parte delle Regioni dei Distretti Industriali, ribadisce la possibilità per le Regioni di finanziare progetti innovativi e di sviluppo dei Sistemi Produttivi Locali, predisposti da sog-

getti pubblici e privati, e dunque nei Distretti Industriali. Questi ultimi sono un sottoinsieme con caratteristiche proprie dei Sistemi Produttivi Locali. Con la medesima legge viene anche eliminato lo strumento previsto dalla precedente normativa (Legge n. 317/1999) attraverso il quale le Regioni potevano provvedere al finanziamento, ovvero il Contratto di programma stipulato con i Consorzi di Sviluppo Industriale, consentendo alle Regioni di utilizzare anche altri strumenti d'intervento.

In precedenza il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economia (CIPE) aveva stabilito, con delibere del febbraio 1994 e del marzo 1997, la possibilità da parte delle rappresentanze distrettuali di proporre Contratti di programma *per la realizzazione in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile.*

Un nuovo intervento finanziario rivolto ai Distretti Industriali è effettuato nel Gennaio 2001 con la direttiva del Ministero delle Attività Produttive nell'ambito del riordino della gestione degli interventi del Fondo Rotativo per l'innovazione tecnologica-FIT, di cui all'art. 14 della Legge n. 46/1982. La nuova normativa prevede all'art. 11 che una quota non superiore al 30% delle risorse possa essere utilizzata per incentivare lo sviluppo tecnologico di filiere produttive o dei Distretti Industriali attraverso specifici bandi.

Ampio intervento di natura sperimentale⁶ in materia di Distretti è introdotto dalla recente Legge n. 266/2005 (c.d. Legge Finanziaria 2006) che riconoscendo l'asimmetria tra la struttura economica unitaria dei Distretti e la struttura giuridica atomistica delle imprese che ne fanno parte, individua quattro aree di intervento (fiscalità, finanza, adempimenti amministrativi, attività di ricerca e sviluppo) nelle quali far convergere sostanza economica e forma giuridica.

L'art. 1 comma 366, della nuova norma, tuttavia, prevede il rinvio ad un successivo decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze, per i criteri di individuazione dei Di-

⁶ L'art.1 comma 317 stabilisce, infatti, che *fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più Distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.*

stretti produttivi, ed assommandosi esplicitamente alla Legge n. 317/1991 corre il rischio di generare incertezza e confusione giuridica.⁷

Sul piano fiscale (art. 1 comma 368 lett. a), le imprese appartenenti a Distretti di cui al comma 366 possono liberamente scegliere tra due istituti: la tassazione su base consolidata, c.d. tassazione distrettuale, (riferita alle sole imposte sul reddito societario IRES) e la tassazione su base unitaria (applicabile anche alle entrate locali). I benefici per chi aderisce al primo istituto sono: come le imprese di un gruppo che partecipano al consolidato, c'è la possibilità di compensare le perdite fiscali (cioè, un'azienda perde e una guadagna il debito verso il Fisco si potrebbe azzerare o compensare), norme agevolative tese ad incentivare gli scambi di partecipazioni all'interno delle aziende che partecipano al Distretto. Per quanto riguarda il secondo istituto, la tassazione unitaria, la caratteristica è il ricorso al concordato preventivo delle imposte dovute. La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al Distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità.

Sul piano amministrativo (art. 1 comma 368 lett. b), al Distretto vengono attribuite due funzioni: esecuzione in nome e per conto dell'impresa degli adempimenti burocratici connessi con l'attività, e certificazione dell'esattezza dell'iter procedurale seguito.

Per l'aspetto finanziario (art 1 comma 368 lett. c) la novità è la possibilità per i Distretti di emettere bond e di procedere a operazioni di cartolarizzazioni aventi a oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese del Distretto. Un regolamento del Ministero dell'Economia, sentito il Ministero delle Attività Produttive e la Consob, individuerà le nuove regole che serviranno anche a stabilire le garanzie e le condizioni per quanto riguarda l'emissioni dei titoli.

Infine, viene istituita, all'art. 1 comma 368 lett. d, "l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione" che ha il compito di *promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffu-*

⁷ P. Sylos Labini – I Distretti cerchino capitali in Europa – Il Sole 24 Ore, 15 Novembre 2005

sione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni Industriali prodotti su scala nazionale e internazionale.

4 - Attuazione della normativa nazionale nelle Regioni italiane.

4.1 - Campania

In Campania la Giunta Regionale, con provvedimento 2 giugno 1997 delibera 59, ha proposto la mappatura delle PMI della Regione, individuando 7 Distretti (1 Solofra, 2 Calitri, 3 S. Marco dei Cavoti, 4 S.Agata dei Goti-Casapulla, 5 Grumo Nevano-Aversa-Trentola-Dugenta, 6 San Giuseppe Vesuviano, 7 Nocera Inferiore).

Questi sono stati forniti di 10 Miliardi di lire come prima dotazione finanziaria, prevedendo in sede di assestamento del bilancio regionale un apposito capitolo per la sovvenzione dei Distretti. Si rinviava a successivi atti l'istituzione di comitati dei Distretti Industriali. Il Consiglio solo due anni più tardi, il 15/novembre/1999 con delibera 25/1, ha approvato tale disposto: "indirizzi e procedure per la formulazione e l'attuazione dei programmi dei Distretti Industriali". La Campania ha reso noto l'aggiornamento della delimitazione distrettuale e, nell'ottobre 2001, è stato annunciato il riconoscimento di due nuovi Distretti, uno in territorio Casertano e in parte nel Beneventano ed uno tra Caserta e alcuni comuni a nord di Napoli.

Si stabilì che i Distretti interprovinciali di S.Agata dei Goti/Casapulla e Grumo Nevano/Aversa/Trentola Ducenta, poiché considerati fondamentali per lo sviluppo produttivo della provincia di Benevento, Caserta e Napoli, pur presentando indici di specializzazione produttiva superiori al limite Ministeriale potevano rientrare tra le aree definite "Distretti Industriali".

La Campania ha fatto riferimento per l'individuazione dei Distretti, al Decreto del Ministro dell'industria 21 aprile 1993 che fissava i criteri per l'individuazione dei Distretti. Il decreto prendeva come riferimento le aree classificate come "Sistemi locali del lavoro"

(SLL) dall'Istat e tra queste quelle che onoravano altri cinque parametri sarebbero stati classificati come Distretti.

Alcuni SLL possedevano i requisiti statistici per il riconoscimento ufficiale, ma nella realtà non erano assimilabili ai Distretti reali, mentre altri, pur non rispettando le soglie, risultavano in effetti ben noti come aree con specializzazione produttiva di primaria importanza.

La difficoltà incontrata nell'applicazione delle griglie statistiche piuttosto rigide a realtà multiformi quali i sistemi locali di piccole e medie imprese hanno di fatto limitato le possibilità di applicazione della normativa, alla luce della quale alcune Regioni, tra queste la Campania, hanno disciplinato le modalità attuative e procedurali dei Distretti Industriali, ricorrendo ad interpretazioni meno restrittive degli indicatori stabiliti dal Decreto. Hanno fatto riferimento, infatti, alla media regionale e non a quella nazionale e, ai fini della delimitazione territoriale, non hanno fatto riferimento ai SLL. La Regione Campania non ha preso in considerazione gli SLL nella loro interezza, bensì aggregati di Comuni, pur rientranti negli SLL, con spiccata specializzazione produttiva manifatturiera. La Regione Campania ha definito il Distretto come "Una concentrazione territoriale di piccole imprese, con accentuata specializzazione nei settori manifatturieri, le quali, in virtù delle relazioni tra di loro e del ruolo svolto dall'ambiente esterno nella trasmissione di Know-how specifico e dei valori del lavoro industriale, riescono a produrre in modo efficiente ed a competere sui mercati con imprese di maggiore dimensione". La Regione stabilisce gli indirizzi e le procedure per la formulazione e l'attuazione dei "Programmi dei Distretti Industriali".

Le aree individuate dalla 25/1 del 1999 sono beneficiarie di finanziamenti da parte della Regione per progetti innovativi concernenti più imprese in base ad un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.

I programmi di sviluppo devono superare un attento e permanente monitoraggio ex ante ed ex post. Tale monitoraggio è rivolto ad un controllo sull'utilizzazione ottimale delle risorse, allo sviluppo ed al potenziamento della struttura economica-produttiva presente, alla qualificazione ed al sostegno di processi di riconversione interna ed alla riconversione verso altri settori produttivi delle risorse attualmente impegnate.

I programmi di sviluppo possono essere rivolti all'intero territorio distrettuale o rivolgersi solo ad una o più parti territoriali del Distretto.

La strategia è diretta al consolidamento e allo sviluppo delle attività produttive e dei servizi, alla produzione e all'ottimizzazione delle risorse economiche e produttive pubbliche e private del Distretto.

Infine da un punto di vista organizzativo i programmi di sviluppo dovranno promuovere i necessari raccordi con i programmi ed i progetti di intervento di iniziativa regionale, nazionale e comunitaria che interessano il settore e/o il territorio.

Per raggiungere tali obiettivi la Regione ha individuato una scala di priorità e i progetti che rispondono a tali fini saranno finanziati.

Le tipologie di intervento sono:

- creazione di un centro di servizi comuni alle imprese: questo centro dovrà favorire l'innovazione di processo e di prodotto; lo sviluppo, il consolidamento, la riconversione delle attività produttive;
- l' internazionalizzazione delle imprese, promozione e commercializzazione;
- promozione di consorzi o di altre forme associative tra le PMI del Distretto per la gestione dei servizi comuni alle imprese consorziate per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e procedimenti e per il trasferimento di know-how tra le imprese del Distretto e l'acquisizione di nuove tecnologie dall'esterno;
- creazione di uno sportello di assistenza alle imprese per l'utilizzo ottimale delle agevolazioni ed incentivi derivanti da interventi regionali, nazionali comunitari nei settori produttivi;

- risanamento, ripristino, riutilizzo di siti Industriali dismessi per il loro recupero e destinazione ad attività di PMI ed artigianali e la creazione di incubatori per nuove attività produttive;
- promozione di attività rivolte a formare profili professionali funzionali alle esigenze del Distretto industriale.

La durata dei programmi deve essere triennale, e i progetti devono essere corredati da un piano per fasi ed obiettivi e deve contenere i criteri valutativi per verificare, nel corso del programma e alla fine, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. Nei progetti vanno anche elencati i soggetti interessati, il budget e i vari responsabili. I progetti devono essere corredati dalla documentazione tecnica ed amministrativa che ne dimostri l'attuabilità.

Per ciascun Distretto industriale la Giunta regionale ha istituito un comitato distrettuale composto da: un rappresentante della Provincia (che lo presiede), quattro rappresentanti designati da Consorzi ed Associazioni dei Comuni interessati, un rappresentante della Camera di Commercio, quattro rappresentanti degli imprenditori designati dalle Associazioni e quattro rappresentanti delle OO.SS. Il comitato ha il compito di coordinare i progetti presentati dai diversi soggetti, inserirli in un programma di sviluppo e sorvegliare l'avanzamento e proporre aggiornamenti. Tra ottobre 2000 e settembre 2001 sono stati istituiti tramite delibere della Giunta regionale i sette comitati di Distretto.

Il programma di sviluppo dei Distretti deve essere approvato entro trenta giorni dalla Giunta regionale. Il contributo concesso non può superare i 1.032.913 Euro per anno e 2.594.222 Euro nel triennio. L'ammontare del contributo regionale non può superare il 50% delle spese ammesse. Se l'intervento viene realizzato per meno del 70% e/o realizzato in modo difforme, il soggetto beneficiario perde il diritto al contributo che viene revocato.

Il trasferimento delle politiche Industriali alle Regioni comporta che gli interventi a favore dei Distretti non costituiscono più oggetto di norma specifiche ma rientrano in piani Regionali di sviluppo. Il Pop Campania 2000-2006 prevede, infatti, contributi per i Distretti e per le aree di sviluppo industriale. Inoltre la Regione ha previsto per le imprese dei Distretti Industriali una corsia preferenziale per l'accesso ai contributi della legge 488/92 con la delibera della Giunta regionale 12 aprile 2001 n°1539.

4.2 - Emilia Romagna

L'Emilia Romagna rappresenta un caso unico nel panorama delle regioni italiane riguardo la produzione normativa sui Distretti Industriali. Questa è stata una vera e propria scelta da parte della Regione che a fino ad oggi non ha approvato alcuna legge che regola l'istituzione dei Distretti Industriali che potrebbero insediarsi nel suo territorio. Resta inteso che contestualmente insistono diverse aree a vocazione industriale ma regolate solo da quanto previsto dallo Statuto Regionale del 1999. Questa unicità si contraddistingue rispetto a tante altre istituzioni regionali italiane che hanno emanato apposite leggi per i Distretti Industriali (Carpi, Fusignano-Bagnocavallo, Parma-Langhirano, San Mauro in Pascoli, Sassuolo, Bologna, Cento, Faenza, Forlì, Mirandola, Rimini).

La mancanza di specifiche leggi regionali per i Distretti Industriali va letta nel fatto che i Distretti già presenti, sono particolarmente specializzati in vari settori (quali ad esempio quello della ceramica, del motociclo, delle macchine utensili) che trovano largo mercato negli Stati esteri. Tutto ciò allo scopo di difendere i Distretti stessi che, con sole poche leggi, riescono a collocare i loro prodotti.

Il sistema industriale è dunque estremamente diversificato con in testa il settore metalmeccanico sia in termini di addetti (45% degli occupati) che per la quota rilevante di unità locali, ma la caratterizzazione del modello emiliano è la sua specializzazione e la sua forte integrazione. In presenza dunque di un contesto produttivo di questa portata, la

Regione ha deciso di lasciare ampia autonomia agli attori locali in merito alla loro organizzazione e aggregazione. Questo nuovo approccio ha consentito lo sviluppo di una serie di azioni di politiche territoriali delineate nei Programmi di Sviluppo Triennale.

Il nuovo modello di governance del territorio regionale è prefigurato dalla legge regionale 3/99, dove all'art. 64 comma 3 si delineano i progetti:

- partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
- attività di marketing territoriale indirizzato in particolare all'attrazione di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico;
- promozione di attività economiche concernenti l'economia sociale e ambientale;
- realizzazione di insediamenti artigianali, Industriali ed aree ecologicamente attrezzate;
- riqualificazione e recupero infrastrutturale dei servizi di aree Industriali ed artigianali esistenti.

Se ad un superficiale osservatore la mancanza di specifiche leggi nel settore ricordato può essere giudicato negativo, la realtà economica sia all'interno che all'esterno della stessa Regione rafforzano l'identità industriale emiliano - romagnola libera di operare al di fuori di molti comparti legislativi che in altre regioni si sono dimostrati negativi e non in anticipo rispetto alla commercializzazione dei prodotti.

4.3 Lombardia

La legge 317 del 5 ottobre del 1991 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" definisce i Distretti Industriali come *sistemi territoriali, limitati geograficamente e costituiti da aree contigue, in cui si verifica una concentrazione di piccole imprese, caratterizzate da una stessa specializzazione produttiva*. La puntuale

delimitazione territoriale è affidata alle Regioni. La Lombardia è stata la prima Regione ad adottare una politica organica per i Distretti. L'attività di rilievo per far emergere i Distretti e le loro caratteristiche inizia nel febbraio del 1993, a due anni dall'approvazione della legge 317/91, e qualche mese dopo la pubblicazione (aprile 1993) del Decreto Ministeriale Guarino, la Giunta presenta nel novembre dello stesso anno la mappa dei 21 Distretti individuati:

Elenco dei Distretti e relativi settori di specializzazione:

1	<u>Asse Sempione: Tessile - abbigliamento</u>
2	<u>Comasco: Serico</u>
3	<u>Brianza Comasca e Milanese: Legno - arredo</u>
4	<u>Lecchese: Metalmeccanica</u>
5	<u>Brianza: Meccanica</u>
6	<u>Valbrembana: Meccanica</u>
7	<u>Valseriana: Tessile - abbigliamento</u>
8	<u>Sebino Bergamasco: Guarnizioni gomma</u>
9	<u>Camuno Sebino: Metallurgia</u>
10	<u>Valtrompia - Valsabbia: Prodotti in metallo</u>
11	<u>Bassa Bresciana: Tessile -abbigliamento</u>
12	<u>Castelgoffredo: Calze - abbigliamento</u>
13	<u>Canneto sull'Oglio: Giocattoli</u>
14	<u>Trevigliese: Metalmeccanica</u>
15	<u>Casalasco Viadanese: Legno - arredo</u>
16	<u>Belgioioso: Meccanica</u>
17	<u>Vigevanese: Calzature</u>
18	<u>Lomellina: Abbigliamento e oreficeria</u>

19	<u>Palazzolo sull'Oglio: Tessile e macchine per il tessile</u>
20	<u>Oltrepo Mantovano: Tessile - maglieria</u>
21	<u>Basso Mantovano: Carpenteria metallica - macchine agricole</u>

Nelle delibere della Regione prende corpo, dunque, il primo esempio di una politica specifica per i Distretti con programmi di sviluppo. Tali programmi sono finalizzati a :

-sviluppare la struttura economica e produttiva esistente;

-qualificare e favorire i processi di “riconversione interna”;

-riconvertire verso altri settori le attività colpite da fenomeni di declino industriale.

Queste iniziative devono inoltre promuovere i raccordi con altri piani e progetti di intervento di iniziativa regionale, nazionale e comunitaria che interessano lo stesso ambito territoriale. I programmi di sviluppo hanno di norma durata triennale e sono ammesse al finanziamento regionale le seguenti tipologie di progetti di intervento:

1. sviluppo di centri per servizi comuni alle imprese, in particolare per la promozione e il sostegno di attività innovative;
2. creazione di agenzie di promozione o assistenza per l'utilizzo, da parte delle imprese, degli strumenti relativi agli internati regionali, nazionali e comunitari;
3. sostegno e promozione alla attività manifatturiere;
4. promozione e assistenza alla formazione di consorzi o altre forme associative tra le piccole e medie imprese presenti nel Distretto;

5. sviluppo e creazione di strutture tecnologiche e di laboratori per la ricerca e la certificazione di qualità dei prodotti e per la formazione del personale tecnico coinvolto;
6. risanamento, ripristino e riutilizzo dei siti Industriali dimessi per la creazione e il recupero di strutture ad attività produttive, compresi gli incubatori per nuove iniziative.

I programmi di sviluppo possono essere elaborati e presentati da Province, Comunità Montane, Camere di Commercio, consorzi intercomunali, consorzi interaziendali, società consortili, società di intervento e agenzie d'area. Questi organi, assieme a rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali interessate e ad altri organismi, costituiscono il “ comitato di Distretto”, che ha il compito di attuare il programma di sviluppo.

I programmi di sviluppo dei Distretti sono stati approvati mediante le deliberazioni della Giunta regionale n. V/64928 del 7/3/1995, n. VI/6393 del 15/12/95 e VI/20267 del 8/11/1996. Il finanziamento dei relativi progetti da parte della Regione ammontava fino a un massimo di 500 milioni di lire per anno e 1000 milioni per triennio (per ogni singolo progetto); tale importo non poteva comunque superare il 40% delle spese ammesse. Inoltre, mediante Decreto del Direttore Generale 064591 del 14/10/1997, la Regione ha approvato l'aggiornamento ai programmi di sviluppo, sulla base di proposte nuove presentate dai soggetti attuatori di tali programmi, per un importo complessivo che era pari a 4 miliardi di lire; da qui in poi ci furono una serie di progetti che vennero approvati.

Considerando che l'ammodernamento dell'assetto territoriale, organizzativo e gestionale dei Distretti Industriali, alla luce delle nuove tendenze (e-commerce, globalizzazione, federalismo fiscale, decentramento amministrativo) costituisce uno degli strumenti per concorrere all'ulteriore potenziamento delle aree di “eccellenza”, aumentando i punti di forza del sistema produttivo lombardo, e coerentemente con la legge regionale 17/2000” Riordino del sistema delle Autonomie”, che prevede la revisione della normativa in ma-

teria dei Distretti Industriali, la Regione Lombardia il 16 marzo 2001 ha ridefinito, sulla base di nuovi criteri e parametri, 16 nuovi “Distretti Industriali di specializzazione produttiva” che sostituiscono i precedenti.

Elenco dei Distretti e relativi settori di specializzazione:

1	<u>Castelgoffredo: tessile-calze</u>
2	<u>Bassa Bresciana: cuoio-calzature</u>
3	<u>Sebino: gomma-plastica</u>
4	<u>Est Milanese: app.elettriche-elettroniche-medicali</u>
5	<u>Brianza: mobile-arredo</u>
6	<u>Bergamasca Valcavallina Oglio: abbigliamento-mobili</u>
7	<u>Lecchese Tessile: tessile</u>
8	<u>Bassa Bresciana: confezioni-abbigliamento</u>
9	<u>Gallaratese: confezioni-abbigliamento</u>
10	<u>Vigevanese: meccanico-calzaturiero</u>
11	<u>Casalasco Viadanese: legno</u>
12	<u>Castelgoffredo: tessile-calze</u>
13	<u>Bassa Bresciana: cuoio-calzature</u>
14	<u>Sebino: gomma-plastica</u>
15	<u>Est Milanese: app.elettriche-elettroniche-medicali</u>
16	<u>Brianza: mobile-arredo</u>

I 16 Distretti comprendono 302 comuni appartenenti a 10 province. Di questi, 7 sono specializzati nel settore tessile – abbigliamento, 3 nella produzione e lavorazione dei metalli, 2 nelle calzature, 1 nella lavorazione del legno, 1 nelle apparecchiature elettrico – elettroniche , 1 nella gomma – plastica. Con la delibera del 5 ottobre 2001 la Regione

individua i Distretti Tematici o Meta Distretti , che rappresentano aree tematiche di intervento di tipo orizzontale, non limitate territorialmente e spinte verso una forte integrazione intersettoriale, caratterizzate dal trasferimento del patrimonio conoscitivo al campo applicativo.

5 - La proposta del CNEL sui Distretti Industriali.

Nel novembre 2004 il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ha istituito un gruppo di lavoro composto da esponenti delle principali associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali e da alcuni prestigiosi esperti, con l'incarico di redigere un disegno di legge in materia di politiche per i Distretti Industriali.

La riforma della normativa sui Distretti produttivi, che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia dell'Industrializzazione nazionale, si rivela necessaria e urgente oggi, per creare un ambiente più favorevole alle imprese e contribuire alla rifondazione della struttura industriale italiana.

La proposta elaborata dal gruppo del CNEL è articolata in 12 punti (che rappresentano gli assi di intervento) ed ha come obiettivi di fondo: lo snellimento degli adempimenti burocratici delle imprese che operano nei Distretti, attraverso la delega ad un organismo unico; il rafforzamento della ricerca applicata nei Distretti, attraverso un collegamento con le università e gli enti pubblici di ricerca.

Dopo aver circoscritto il campo di azione ai Distretti riconosciuti dalle regioni, il CNEL propone di istituire al loro interno un "Organo distrettuale di coordinamento e di indirizzo", per svolgere cinque mansioni fondamentali:

- eseguire per conto delle imprese tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'attività delle imprese, fornendo servizi di informazione e di consulenza legale, amministrativa, tecnica, finanziaria e fiscale;
- offrire servizi di consulenza e di promozione delle innovazioni provenienti dal sistema della ricerca pubblica;
- promuovere rapporti con l'Unione europea;
- fornire sostegno organizzativo per progetti innovativi di speciale rilevanza;
- collaborare con le imprese e gli organi del governo centrale per favorire gli sbocchi dei prodotti locali sia sui mercati interni che su quelli esteri.

In realtà, le funzioni assegnate agli organi distrettuali risultano più ampie, poiché la proposta fa riferimento anche ad interventi nel settore della formazione, del credito, delle infrastrutture, degli appalti e dell'approvvigionamento di energia elettrica.

Ciascuno degli organismi in questione dispone di un fondo di dotazione proprio finanziato attraverso contributi provenienti non solo dal governo, ma anche dalle parti sociali e dalle Regioni.

Esso, inoltre, è autorizzato a prendere accordi con le banche e con le imprese sia per il credito normale che per quello agevolato e collabora con le imprese per la gestione degli incentivi fiscali e creditizi e per l'impiego di fondi destinati alle innovazioni.

Nella bozza di disegno di legge vengono definite anche le modalità delle procedure di semplificazione per le imprese operanti nei Distretti e per tutti gli adempimenti burocratici: locali e non locali, fiscali e non fiscali, pubblici o dei servizi di tipo pubblico.

Quanto alla riorganizzazione della ricerca applicata, la proposta mira a promuovere un Centro di ricerca per la gestione dei laboratori e per regolare i rapporti tra i vari organi distrettuali, gli enti di ricerca (come l'ENEA e il CNR), le Università, i centri di ricerca e gli organi a livello europeo.

In particolare, l'organo di Distretto ha il compito di curare rapporti sistematici con centri di ricerca europei e con organi dell'Unione europea al fine di promuovere sostegni organizzativi e finanziari e contribuire alle linee di una politica industriale europea.

La proposta avanzata dal CNEL risulta molto complessa, e abbastanza chiara è la lettura dei punti di debolezza che si vogliono aggredire. Nonostante essa faccia propria la visione di una politica attiva e molto mirata a favore dei Distretti, alcuni aspetti operativi sono solo enunciati e per valutarne l'impatto occorrerebbe definire con precisione le modalità con cui le varie linee d'azione sono realizzate.

Due ulteriori considerazioni devono essere adottate a questa complessa materia. La prima riguarda il problema della caotica sovrapposizione di competenze tra Stato e Regione, in questo senso la proposta di una nuova norma nazionale può fare da volano se

lo scopo è quello di spronare le imprese distrettuali a fare di più e meglio, ma non si deve dimenticare che il criterio della esclusività regionale si è dimostrato essere uno dei pochi punti fermi in tema di politiche per i Distretti.

La seconda considerazione concerne invece il problema del peso della burocrazia nel nostro Paese che è reale ed è uno dei più sentiti; il profilo degli organi di Distretto tracciato dal CNEL non sembra essere caratterizzato da leggerezza dal punto di vista organizzativo-gestionale.

Inoltre, il mondo imprenditoriale guarda con sospetto alla creazione di organi formali con i connessi costi di esercizio e le pressioni sulle nomine: le imprese, insomma, chiedono di dare un taglio secco alle routine burocratiche.

6 - Considerazioni conclusive.

Pochi temi sono controversi e pieni di equivoci come le politiche per i Distretti Industriali.

Molti si sono chiesti e continuano a chiedersi: perché una politica per i Distretti? In effetti, pensando ai problemi dei Distretti oggi in Italia (tanto quelli già affermati che quelli in fase di gestazione), le leve più efficaci a disposizione di Governo e Regioni sono probabilmente gli interventi in infrastrutture, la semplificazione burocratica e l'alleggerimento della pressione fiscale.

Questa constatazione non significa tuttavia che non ci sono buone ragioni per attuare una politica territoriale per i Distretti. Il problema centrale delle politiche per i Distretti sta nel fatto che una parte consistente delle alchimie che rafforzano la competitività delle imprese ("l'effetto Distretto") è riconducibile ad azioni ed interventi per i quali non è sufficiente una buona gestione delle funzioni ordinarie degli attori locali.

Ci nasconderemmo dietro a un dito se pensassimo che una politica dei Distretti si può fare con una legge che, in venti o trenta articoli, metta in fila tutti i possibili interventi finalizzati a tonificare i Distretti e definisca procedure semplici e lineari per un fronte di interventi tanto ampio.

Una buona politica per i Distretti si sostiene su tutto l'insieme delle azioni che a livello locale possono rafforzare la competitività delle imprese.

La politica per i Distretti è, per sua natura, una politica quadro.

Il fatto importante non sta nel definire un certo numero di strumenti e di beneficiari, ma nelle modalità d'intervento; una politica per i Distretti è fondamentalmente una politica centrata sui territori, secondo un approccio "bottom up"; è un'applicazione sistematica e generalizzata a tutti i campi di intervento del principio di sussidiarietà.

7 - Bibliografia

A. Balestri – Politiche di sviluppo, competitività dei territori e Distretti Industriali- Club dei Distretti 2001

Decreto del Ministero dell'Industria del 21 aprile 1993 “Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei Distretti Industriali”

Delibera CIPE del 25 febbraio 1994 “Disciplina dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca”

Delibera CIPE del 21 marzo 1997 “Disciplina della programmazione negoziata”

D.Lgs. del 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”

D.P.C.M. del 10 febbraio 2000 “Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese”

D.P.C.M. del 26 maggio 2000 “Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Direttiva del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 2001 “Direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46”

Distretti Italiani n°5/2005 La proposta del CNEL sui distretti industriali

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Legge n.140 dell'11 maggio 1999 “Norme in materia di attività produttive”

Legge n.317 del 5 ottobre 1991 “Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”

F. Pyke, G. Becattini, W. Sengenberger (a cura di), "The idea of industrial district: its genesis", *Industrial districts and inter-firm co-operation in Italy*, Geneva, International Institute for Labour Studies, 1990, pp. 10-19

P. Sylos Labini -*Riformiamo le norme sui distretti industriali*- Il Sole 24 Ore del 15 Luglio 2005

P. Sylos Labini – *I Distretti cerchino capitali in Europa* – Il Sole 24 Ore, 15 Novembre 2005

Campania

Delibera Giunta Regionale del 29/09/2001, n°4624 Istituzione del comitato di Distretto di Sant'Agata dei Goti.

Delibera Giunta Regionale del 29/09/2001, n°4625 Istituzione del comitato di Distretto di Grumo Nevano-Aversa.

Delibera Giunta Regionale del 31/07/2001, n°3875 Istituzione del comitato di Distretto di Calitri.

Delibera Giunta Regionale del 12/04/2001, n°1539 "Por Campania 2000/2006- Misura 4.2-Finanziamento azioni mirate della Legge 488/92 annualità 2000, bando Industria - determinazione quota regionale".

Delibera Giunta Regionale del 02/03/2001, n°998 Istituzione del comitato di Distretto di San Marco dei Cavoti.

Delibera Giunta Regionale del 02/03/2001, n°999 Istituzione del comitato di Distretto di Nocera Inferiore- Gragnano.

Delibera Giunta Regionale del 08/02/2001, n°662 Istituzione del comitato di Distretto di San Giuseppe Vesuviano

Delibera Giunta Regionale del 18/10/2000, n°4864 Istituzione del comitato di Distretto di Solfora

Delibera Consiglio Regionale del 15/11/1999 n°25 "Individuazione dei Distretti Industriali. Approvazione degli indirizzi, criteri e priorità per la promozione e la realizzazione dei Programmi dei Distretti Industriali".

Delibera Giunta Regionale del 02/06/1997, n°59 “Individuazione dei Distretti Industriali. Approvazione degli indirizzi, criteri e priorità per la promozione e la realizzazione dei Programmi dei Distretti Industriali”.

Emilia Romagna

Legge Regionale del 21/04/1999 n°3 “riforma del sistema regionale e locale”

Lombardia

Legge Regionale 7 del 22/02/1993 “Programmi di sviluppo”

Delibera Giunta Regionale n°V/64928 del 07/03/1995

Delibera Giunta Regionale n°VI/6693 del 15/12/1995

Delibera Giunta Regionale n°VI/20267 dell’08/11/1995